



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

Regolamento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(approvato dal Consiglio dell'Ordine nella riunione del 14 aprile 2022)

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine") ad esclusione della Commissione Disciplinare.
2. Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa (di seguito, per brevità, anche "Ordine") si dividono in Commissioni Istituzionali e Commissioni di Studio.
3. Sono Commissioni Istituzionali: la Commissione tenuta Albo, Elenco Speciale e Registro del Tirocinio, la Commissione Liquidazione Parcelle, la Commissione Formazione Professionale Continua – gestione del programma formativo, la Commissione Formazione Professionale Continua – verifica dei crediti formativi, la Commissione Casse di Previdenza, la Commissione Tirocinio e Avviamento alla Professione, la Commissione per la gestione informatica dell'Ordine e del sito web, la Commissione Antiriciclaggio. Sono Commissioni di Studio quelle diverse dalle precedenti.

2. Funzioni delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro

- 1 Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive (di seguito, per brevità, anche "Commissioni") cui vengono affidati i seguenti compiti:
 - fornire indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine circa lo "status" degli iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale ed al Registro del Tirocinio, nonché in ordine all'esercizio dell'attività professionale, come in materia di liquidazione di onorari, di tenuta dell'Albo, dell'Elenco Speciale e del Registro del Tirocinio e simili;
 - studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Isritto;
 - fornire pareri ed elementi di valutazione al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale
2. Le Commissioni avranno il compito di analizzare la nuova normativa anche al fine di predisporre linee guida che siano d'ausilio nell'attività del professionista.
3. Le Commissioni Consultive di Studio avranno altresì il compito di proporre al Consiglio gli eventi formativi relativi alle materie di competenza.
4. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta del Consigliere Delegato, può stabilire che la Commissione operi a mezzo di Sottocommissioni o Sezioni composte ciascuna da un numero minimo di tre componenti; alle Sottocommissioni, o Sezioni si applicano le previsioni contenute nel presente Regolamento.
5. Il Consiglio dell'Ordine, per proprie esigenze connesse al miglior espletamento delle sue funzioni e ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, potrà formare Gruppi di Lavoro (di seguito, per brevità, anche "Gruppi") a tema che in tempi preconcordati gli forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.
6. Le Commissioni, le articolazioni interne di queste ed i Gruppi di Lavoro non possono avere alcuna rilevanza esterna.
7. Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali possono essere istituiti Commissioni e Gruppi misti, per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.

3. Numero e competenza

Il numero delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio in base alle esigenze, in coerenza al programma di attività.

4. Durata

1. Le Commissioni ed i Gruppi durano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e, comunque, decadono alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che li ha istituiti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

2. Le Commissioni ed i Gruppi misti istituiti con altri Ordini professionali non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il proprio programma.

5. Composizione delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro

1. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi, dei quali possono far parte anche esperti non iscritti all'Albo, sono nominati dal Consiglio.
2. Lo stesso Consiglio nomina un Consigliere, all'uopo delegato e, tra i componenti delle Commissioni di Studio e dei Gruppi, designa il Presidente. Nella designazione del Presidente, il Consiglio tiene conto della anzianità di appartenenza alla Commissione o al Gruppo e di iscrizione all'Albo, delle competenze professionali specifiche e dell'attività svolta nell'interesse della categoria.
3. Il Segretario viene nominato dai componenti, così come un eventuale Vicepresidente.
4. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri, ancorché non delegati.

6. Compiti del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato risponde al Consiglio delle attività della Commissione, o del Gruppo, che gli è assegnato.
2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione, o Gruppo, è stato costituito.
3. In particolare il Consigliere Delegato:
 - a. opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio stesso;
 - b. propone, sentito il parere della Commissione, il calendario degli eventi formativi per le materie di propria competenza per l'anno successivo, ovvero propone all'occorrenza l'organizzazione di eventi straordinari;
 - c. indirizza i lavori della Commissione o Gruppo, in collaborazione con il Presidente della Commissione o Gruppo;
 - d. applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
 - e. nomina i nuclei di lavoro proposti dal Presidente della Commissione o Gruppo;
 - f. presenzia ai lavori e riferisce al Consiglio circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
 - g. propone al Consiglio le deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;
 - h. illustra l'elaborato ed il parere finale della Commissione, o Gruppo, al Consiglio, il quale dopo averlo approvato, può autorizzarne la divulgazione.

7 - Compiti del Presidente della Commissione o Gruppo

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:
 - a. formula, di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
 - b. nomina i relatori per la trattazione degli specifici argomenti e, qualora il caso lo richieda, propone al Consigliere Delegato la formazione di "Sottocommissioni" o "Sezioni", indicandone la composizione ed il responsabile ed inoltre, di concerto con il Consigliere Delegato, formula il calendario annuale delle riunioni;
 - c. convoca la Commissione o Gruppo autonomamente o tramite la Segreteria, informandone il Consigliere Delegato e la Segreteria stessa;
 - d. presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
 - e. sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
 - f. propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
 - g. cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando sotto la sua responsabilità altri componenti della Commissione o del Gruppo.
2. In caso di impedimento del Presidente i compiti ad esso demandati verranno assolti dal Vicepresidente, se nominato, o, in mancanza, dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

8 - Compiti del Segretario della Commissione o Gruppo

1. Sono compiti del Segretario:
 - a. la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere consegnato tassativamente entro venti giorni al Consigliere Delegato;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

- b. la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine delle riunioni in Segreteria;
 - c. l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione, o Gruppo.
2. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente della Commissione più giovane per iscrizione all'Albo.

9 - Criteri per la selezione dei candidati

I membri delle Commissioni e dei Gruppi debbono essere scelti sulla base di inderogabili criteri di competenza, di professionalità e di spirito di servizio. Gli stessi debbono aver assolto regolarmente gli obblighi della Formazione Professionale Continua, essere in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Ordine e non aver riportato nessuna sanzione disciplinare nell'ultimo quinquennio.

10 - Individuazione dei candidati

1. I candidati alla nomina di membri delle Commissioni sono individuati a richiesta dell'iscritto su impulso del Consiglio che comunicherà le Commissioni che intende istituire.
2. I candidati ai Gruppi sono segnalati al Consiglio su impulso del Presidente ovvero del Consigliere Delegato.
3. I candidati potranno partecipare ad un numero massimo di tre commissioni che saranno identificate in ordine di presentazione da parte del candidato. Il Consiglio si riserva comunque di poter estendere il numero delle partecipazioni su specifica richiesta del candidato.

11 – Designazione, comunicazione della nomina, ed insediamento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro

1. La segnalazione è sottoposta all'esame del Consiglio, il quale, sentito il parere del Consigliere Delegato alla Commissione o Gruppo, procede all'eventuale nomina.
2. Qualora, per difetto di segnalazioni, per dimissioni, decadenze o cessazioni di membri di Commissioni o Gruppi o per necessità di far partecipare esperti non iscritti, occorresse procedere ad ulteriori designazioni per completare la Commissione o il Gruppo, la segnalazione sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine, sentito il Consigliere Delegato alla Commissione o al Gruppo.
3. Le nomine dei membri delle Commissioni e dei Gruppi vengono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Ordine.
4. L'insediamento della Commissione o del Gruppo dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla nomina e nel rispetto dei tempi assegnati dal Consiglio.
5. Nella riunione di insediamento:
 - dovrà essere eletto il Segretario, preferibilmente il più giovane per iscrizione all'Albo e, qualora i componenti lo ritengano opportuno, un Vicepresidente;
 - dovrà essere sottoscritta da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento. Con tale sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.
6. Le dimissioni dagli incarichi di Componente, di Segretario, di Delegato, di Vicepresidente e di Presidente della Commissione o del Gruppo devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine.
7. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione della loro accettazione.

12 – Riunioni delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro

1. Le Commissioni e i Gruppi si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente. La convocazione della riunione potrà essere effettuata a firma del Delegato del Consiglio dell'Ordine in caso di inerzia del Presidente o quando a questi ne faccia espressa richiesta la maggioranza dei componenti della Commissione o del Gruppo. Nella comunicazione di convocazione il Presidente deve sempre sincerarsi di mettere in copia conoscenza la segreteria dell'Ordine per agevolare il coordinamento dei vari adempimenti amministrativi.
2. La Commissione può riunirsi anche in altra sede o mediante sistemi informatici di video-call in grado di consentire il riconoscimento e la partecipazione attiva di tutti i membri. Il 50% delle riunioni effettuate nel corso dell'anno, dovranno comunque avere luogo fisicamente presso la sede dell'Ordine di Pisa.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

3. Gli atti e i documenti relativi alle Commissioni Istituzionali potranno essere visionati ed elaborati esclusivamente presso detta sede dell'Ordine.
4. Limitatamente alle Commissioni di Studio, le medesime devono riunirsi periodicamente almeno una volta ogni 45 giorni. Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Presidente alla Segreteria dell'Ordine.
5. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine dal Consigliere Delegato.
7. Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza.
8. Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la consegna in Segreteria al termine delle riunioni.
9. Dovrà essere presentata annualmente al Consiglio dell'Ordine una relazione, redatta e firmata dal Presidente della Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione stessa prevede di svolgere.

13 – Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro

1. La decadenza dei membri delle Commissioni e dei Gruppi è automatica ed è constatata a seguito di tre assenze consecutive alle riunioni fissate nel calendario annuale.
2. Alle Commissioni e ai Gruppi si applicano le esenzioni di decadenza previste dal Regolamento della Formazione Professionale Continua.
3. Qualora l'iscritto dovesse decadere da una specifica commissione per due volte, il Consiglio si riserva di valutare la sua riammissione fino alla scadenza naturale della commissione stessa.
4. Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa, su segnalazione del Presidente dell'Ordine, sentito il Consigliere Delegato.
5. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione.
6. Il Consiglio dell'Ordine dà al Presidente della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.
7. Qualora la commissione non fosse convocata nei termini previsti dall'art. 12.4 (45gg) e pertanto il suo corretto funzionamento ne risultasse compromesso, il Consiglio si riserva di sciogliere la commissione o di procedere con la sostituzione del Presidente e/o del Segretario dalle loro cariche.

14 – Scioglimento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro

Se le Commissioni e i Gruppi non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono stati istituiti o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolti dal medesimo.

15 – Spese per il funzionamento

1. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni ed ai Gruppi sono a titolo gratuito.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

16 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri e degli elaborati, delle trattazioni e delle opere delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di Lavoro.

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni e dai Gruppi ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine. Nessun elaborato potrà essere pubblicato o comunicato a terzi senza che esso sia stato prima validato dal delegato del Consiglio ed abbia ricevuto espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.
4. In caso di pubblicazione ad opera del Consiglio dell'Ordine, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

17 – Gruppi di Lavoro

1. Il Gruppo di Lavoro è coordinato da un Delegato del Consiglio e sarà composto da un numero limitato di iscritti che il Consiglio stesso ha facoltà di individuare anche senza particolari procedure di selezione.
2. Al Gruppo di lavoro, ove particolari ragioni lo rendano opportuno, potranno partecipare anche esperti non iscritti che saranno autonomamente individuati dal Consiglio, su indicazione del Consigliere Delegato a coordinare il Gruppo di Lavoro.

18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni e dei Gruppi, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.